

REGOLAMENTO
della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

Il presente regolamento è attuativo dello statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea Nazionale il **10 aprile 2014**.

Art. 1 – Modalità di convocazione

1.1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale a mezzo *e-mail*, *fax* o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione straordinaria o urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno stabiliti dal Direttivo Nazionale.

L'Assemblea Nazionale deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

1.2. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo *fax*, *e-mail* o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato quando se ne ravvisa la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/2 (un mezzo) dei suoi membri ovvero quando ne è deliberata la convocazione dal Direttivo Nazionale.

1.3. Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo *fax*, *e-mail* o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno.

Il Direttivo Nazionale si riunisce di norma una volta ogni 3 (tre) mesi e, comunque, ogniqualevolta 1/3 (un terzo) dei suoi membri lo richieda.

1.4. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere dirette al Presidente Nazionale che, verificata la sussistenza delle condizioni di cui *supra*, provvede alla redazione e alla spedizione dell'avviso di convocazione con le modalità di cui ai precedenti commi. In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale provvede il Vice Presidente più anziano d'età.

1.5. Le Assemblee Regionali sono convocate dal rispettivo Presidente Regionale a mezzo *fax*, *e-mail* o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15

(quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni). L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

Le Assemblee Regionali devono essere convocate quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati della rispettiva Sede Regionale, Interregionale o di Provincia autonoma e, comunque, almeno una volta all'anno.

Art. 2 – Modalità delle elezioni

2.1. L'elezione dei componenti il Direttivo Nazionale espressi dall'Assemblea Nazionale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con le modalità di cui all'art. 24 dello Statuto. Ogni altra votazione in seno all'Assemblea Nazionale avviene con voto palese.

2.2. Ogni votazione in seno al Consiglio Nazionale avviene con votazione palese.

2.3. Ogni votazione in seno al Direttivo Nazionale avviene con voto palese.

2.4. L'elezione dei membri dei Direttivi Regionali, da parte dell'Assemblea Regionale, Interregionale o di Provincia autonoma, avviene mediante la presentazione di una o più liste chiuse ciascuna sottoscritta da almeno il 20% (venti per cento) degli iscritti con esclusione dei candidati e depositata presso la Segreteria Nazionale.

la Lista deve contenere i nominativi dei soci che intendono candidarsi con la specificazione della carica da ricoprire secondo quanto previsto dal comma 2, art. 12 dello Statuto.

Ciascun candidato deve sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti l'accettazione della candidatura e la non sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6 dello Statuto.

Ciascuna lista deve essere corredata da un documento programmatico quadriennale recante l'indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire e comunque deve risultare coerente con i contenuti dei documenti nazionali che sanciscono la linea di politica sanitaria che l'ANMDO intende perseguire.

Il Direttivo Nazionale, a tal fine nomina una commissione costituita dal Presidente Nazionale, dal Vice - Presidente Nazionale organizzativo, dal Segretario generale nazionale, dal Tesoriere Nazionale, da un componente del Direttivo Nazionale e dal Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.

Il seggio elettorale comunica al Presidente Nazionale entro 3 giorni l'esito delle elezioni regionali.

Il Direttivo Nazionale approva la lista e i documenti programmatici valutandoli sia dal punto di vista regolamentare e procedurale, che rispetto ai documenti nazionali.

Dalla data di approvazione da parte del Direttivo Nazionale, entro 30 giorni vengono espletate le elezioni con convocazione che deve avvenire con le modalità di cui al comma 1.5, art. 1 del presente Regolamento.

Nessun socio può essere candidato in più di una lista.

L'elezione avviene, predisposto il seggio elettorale, tramite votazione delle liste chiuse depositate secondo le predette modalità e votate per scrutinio palese, risultando eletti i componenti individuati nella lista che raccoglie il maggior numero di voti.

Ogni altra votazione in seno alle Assemblee Regionali avviene con voto palese per alzata di mano.

Il seggio elettorale in via ordinaria costituito nella sede dell'Assemblea Regionale è composto da 3 (tre) associati designati dall'Assemblea Regionale che dovranno sovrintendere e garantire il regolare espletamento delle operazioni preliminari al voto, della votazione e del successivo scrutinio ed è presieduto dal più anziano dei componenti del seggio elettorale stesso.

Art. 3 – Incompatibilità

La qualifica di componente del Direttivo Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con le cariche elettive regionali.

Art. 4 – Deleghe

4.1. Salvo il disposto dell'art. 13.4. dello Statuto, le deleghe per la rappresentanza nelle Assemblee (Nazionale e Regionali) devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati agli atti dell'Associazione.

La delega può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può a sua volta farsi sostituire soltanto da chi sia espressamente indicato nella delega. La delega deve essere conferita ad altro socio. La delega non può essere conferita ai membri degli Organi amministrativi dell'Associazione.

La partecipazione alle riunioni degli Organi amministrativi e di controllo (nazionali e regionali) è personale e non è ammesso il voto per delega.

Spetta a chi presiede la riunione di verificare la regolarità formale e sostanziale delle deleghe.

Art. 5– Presidenza delle riunioni

5.1. L'Assemblea Nazionale, il Direttivo Nazionale ed il Consiglio Nazionale sono presieduti dal Presidente Nazionale e, in mancanza, dal Vice-Presidente più anziano d'età. In mancanza, l'Assemblea Nazionale, il Direttivo Nazionale ed il Consiglio Nazionale sono presieduti dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario Generale o, in mancanza, da un segretario nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.2. L'Assemblea Regionale ed il Direttivo Regionale sono presieduti dal Presidente Regionale e, in mancanza, dal Vice-Presidente Regionale. In mancanza, l'Assemblea Regionale ed il Direttivo Regionale sono presieduti

dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Presidente è assistito dal segretario tesoriere o in mancanza da un componente nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.3. Il Presidente della riunione verifica la regolarità della costituzione della riunione, accerta l'identità dei presenti, accerta la legittimità all'intervento e al voto dei presenti, regola lo svolgimento della riunione, accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti delle attività e degli accertamenti del Presidente deve essere dato conto nel verbale della riunione. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 6 – Verbalizzazione delle riunioni

6.1. Le riunioni dell'Assemblea Nazionale e Regionale, del Direttivo Nazionale e Regionale, del Consiglio Nazionale e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data della riunione e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I verbali degli organi di livello nazionale devono essere trascritti nei libri sociali di cui all'art 27 dello Statuto.

Art. 7 – Domiciliazione

7.1. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello risultante dal libro dei soci.

È onere dei soci comunicare all'Associazione, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di *fax* e l'indirizzo *e-mail*. In mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

Art. 8 – Quota Associativa

8.1. La quota associativa è annuale. Il Direttivo Nazionale stabilisce con propria delibera le quote di iscrizione associative comprensive di abbonamento alle riviste «L'ospedale» e «A.N.M.D.O. *News*» distinguendo le tipologie dovute per categoria di associato. La decisione è comunicata ai soci, in forma scritta, con qualunque mezzo.

8.2. Le quote associative annuali sono versate mediante una delle seguenti modalità:

- Trattenuta in busta paga
- Versamento su C/C bancario ANMDO
- Assegno Bancario intestato
- Assegno circolare non trasferibile intestato.

I soci devono provvedere al versamento della quota associativa, salvo che

avvenga per trattenuta sullo stipendio, entro e non oltre il giorno 31 (trentuno) marzo dell'esercizio sociale di riferimento. I nuovi soci devono provvedere al versamento della quota associativa al momento dell'ammissione, salvo che avvenga per trattenuta sullo stipendio.

8.3. Coloro i quali non avranno presentata la richiesta di recesso dall'Associazione mediante comunicazione a mezzo lettera A/R diretta al Presidente Nazionale entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al pagamento della quota associativa.

Art. 9 – Cessazione dalla carica di Presidente Nazionale

9.1. Restano ferme le disposizioni di cui allo Statuto in materia di cessazione a vario titolo delle cariche sociali. La cessazione del Presidente per scadenza del termine ha effetto dall'1 (uno) gennaio dell'anno successivo all' Assemblea Nazionale Elettiva, previa accettazione scritta del suo successore.

9.2. Il Presidente Nazionale deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto al Direttivo Nazionale.

Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il Presidente dimissionario è stato sostituito in seguito all'accettazione del suo successore. Nelle more della sua sostituzione il Presidente può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione.

9.3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche alla cessazione dalla carica di Presidente Regionale.

Art. 10 – Amministrazione a livello locale

10.1. In applicazione dell'art. 12 dello Statuto, gli organi delle Sedi Regionali, Interregionali o di Provincia autonoma sono:

- = l'Assemblea Regionale;
- = il Direttivo Regionale;
- = il Presidente Regionale;
- = il Vicepresidente Regionale
- = il Segretari scientifico;
- = il Segretario per la tutela legale e sindacale;
- = il Segretario Tesoriere Regionale.

10.2. Salva la disciplina del controllo e della vigilanza sulle amministrazioni locali di cui all'art. 12.4. dello Statuto, l'amministrazione della Sede Regionale, Interregionale o di Provincia autonoma, la gestione economica e finanziaria delle entrate procurate ed ottenute direttamente a livello locale e/o dagli organi statuari sono decise ed esercitate collegialmente dal Direttivo

nominato dall'Assemblea e/o dagli organi statutari stessi.

10.3. Nei limiti di cui all'art. 12.2. dello Statuto, il potere di firma per l'attuazione delle decisioni adottate dal Direttivo Regionale compete al Presidente Regionale.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

11.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo *fax*, *e-mail* o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

Il Collegio dei Revisori si riunisce su richiesta del Direttivo Nazionale e, comunque, almeno una volta all'anno per esprimere il proprio parere in ordine ai bilanci redatti dal Tesoriere Nazionale.

11.2. Ogni votazione in seno al Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione palese per alzata di mano.

11.3. Al Collegio dei Revisori dei Conti sono altresì affidate le funzioni del Collegio dei Proviviri. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione, tra gli organi della stessa, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio.

Il Collegio giudicherà *ex bono et aequo* e il suo giudizio sarà inappellabile.

Le sanzioni irrogabili sono la censura scritta, la sospensione e l'esclusione. La sospensione può essere comminata per un periodo non superiore alla durata dell'esercizio sociale e nelle more del provvedimento di sospensione è precluso al socio sospeso l'esercizio dei diritti sociali.

Per garantire l'imparzialità del giudizio si conviene che i membri del Collegio non potranno ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 12– Disciplina del pagamento dei rimborsi delle spese

12.1. I rimborsi delle spese possono essere riconosciuti agli aventi diritto per:

- = la partecipazione alle riunioni del Direttivo Nazionale;
- = la partecipazione alle riunioni delle Segreterie Nazionali;
- = la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- = la partecipazione a riunioni, incontri, convegni, et cetera, effettuate su comando del Presidente Nazionale o del Direttivo Nazionale.

12.2. Sono ammessi i rimborsi delle spese derivanti da:

- = uso dei mezzi pubblici. Le lunghe percorrenze devono essere coperte in treno (2a classe treni alta velocità). L'uso dell'aereo può essere autorizzato dal Presidente Nazionale solo quando non sono possibili altre soluzioni;
- = uso di un proprio mezzo di trasporto. In tal caso, il rimborso non potrà essere superiore all'equivalente costo del biglietto del treno (alla tariffa di 2a

classe treni alta velocità) per coprire la medesima tratta;
= uso di parcheggi pubblici e privati;
= pedaggi autostradali;
= uso di taxi limitatamente agli spostamenti urbani. Gli spostamenti extra-urbani potranno essere rimborsati soltanto per gli spostamenti da e verso gli aeroporti;
= consumazioni individuali per riunioni del Direttivo Nazionale o per missioni effettuate su comando del Presidente Nazionale o del Direttivo Nazionale (fino ad un massimo di 40,00 euro per ciascun pasto, previa presentazione delle ricevute fiscali);
= pernottamenti in camere singole, o doppie ad uso singolo, con l'esclusione di eventuali spese extra e di pernottamenti non giustificati;
= altre spese documentate attinenti l'oggetto della missione, previa autorizzazione del Presidente Nazionale.

12.3. Le spese effettivamente sostenute vengono rimborsate sulla base delle ricevute allegate alla richiesta di rimborso.

I rimborsi sono autorizzati dal Presidente ed effettuati dal Tesoriere Nazionale a mezzo bonifico bancario, di norma, alla fine di ogni mese, previa presentazione del documento riepilogativo, dei giustificativi e dei titoli di spesa.

12.4. Il Presidente potrà autorizzare deroghe alla disciplina dei rimborsi per particolari situazioni o eventi.

Art. 13 – Compiti della Segreteria Nazionale per la Tutela Legale e Sindacale

13.1. Sono compiti della SNTLS:

- a) conoscere e approfondire le tematiche relative alla tutela legale e sindacale;
- b) formulare proprie proposte finalizzate al mantenimento e all'incremento della visibilità e dei ruoli della professionalità igienico – organizzativa;
- c) conoscere, approfondire e coordinare le attività delle Segreterie Regionali per la tutela legale e sindacale che devono sempre più essere in grado di reggere autonomamente, seppure in un quadro omogeneo condiviso, le sfide negoziali presenti e future;
- d) promuovere e intrattenere scambi di conoscenze e progettualità con altre realtà sindacali nazionali e con le Istituzioni di riferimento e, in particolare, con l'Associazione sindacale di cui all'art. 2.3. dello Statuto;
- e) sviluppare la tutela sindacale degli associati attraverso l'azione legale o comunque attraverso iniziative adeguate ai singoli casi;
- f) istruire, commentare e presentare al Direttivo Nazionale le richieste dei Presidenti Regionali di patrocinio e/o contributo economico per casi di ricorsi e/o iniziative giudiziarie loco-regionali di particolare interesse generale.

Art. 14 – Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale

14.1. Il Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale:

- a) convoca e presiede le riunioni della Segreteria per la tutela legale e

sindacale;

b) provvede a dare attuazione, insieme agli altri componenti della Segreteria per la tutela legale e sindacale alle decisioni adottate dal Direttivo Nazionale;

c) cura il regolare svolgimento dell'attività della Sezione per la tutela legale e sindacale e il perseguimento delle finalità della stessa in armonia con i fini statutari;

d) rappresenta la Segreteria per la tutela legale e sindacale dell'A.N.M.D.O. nell'ambito delle associazioni delle sigle sindacali di categoria cui l'A.N.M.D.O. aderisce.

Art. 15 – Composizione della Segreteria Nazionale per la tutela legale e sindacale

15.1. La Segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale è composta secondo quanto disposto dal comma 2, art. 19 dello Statuto.

15.2. I componenti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

15.3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Segretario Nazionale per la Tutela Legale e Sindacale o di un componente della Segreteria Nazionale per la Tutela legale e Sindacale si procede come di seguito:

a) fino all'elezione del nuovo Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale da parte dell'Assemblea Nazionale il Direttivo Nazionale designa un Vicario reggente;

b) i due membri della Segreteria Nazionale per la Tutela Legale e Sindacale scelti nel proprio ambito dal Direttivo Nazionale sono sostituiti dal medesimo;

c) i membri scelti dal Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale sono sostituiti con altri membri scelti dal nuovo Segretario Nazionale per la Tutela Legale e Sindacale e proposti al Direttivo Nazionale per la ratifica.

Art. 16 – Compiti della Segreteria Nazionale Scientifica

16.1. Sono compiti della Segreteria scientifica:

a) perfezionare l'organizzazione ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali sotto il profilo della pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione aziendale, del governo clinico aziendale, di presidio e delle articolazioni territoriali, dell'organizzazione igienico – sanitaria, dell'etica professionale ed aziendale e delle tecniche assistenziali;

b) promuovere la qualità dell'organizzazione ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali anche tramite iniziative di formazione, di accreditamento e di certificazione;

c) promuovere, per mezzo di corsi di perfezionamento, corsi di formazione manageriale ai sensi della normativa vigente, viaggi e convegni di studio, la migliore formazione tecnica professionale dei medici di cui all'art. 6 dello Statuto;

d) programmare ed organizzare le riunioni scientifiche nazionali dell'A.N.M.D.O., predisponendo i relativi programmi;

e) formulare le indicazioni strategiche generali per le iniziative culturali e scientifiche delle regioni e province autonome;

f) coordinare le iniziative scientifiche delle sezioni periferiche per evitare

sovrapposizioni e agevolare la partecipazione degli iscritti al maggior numero di eventi formativi;

g) collaborare con altre strutture organizzative aventi finalità di formazione e/o di ricerca in ambito socio-sanitario;

h) proporre al Direttivo nazionale il Comitato scientifico e di redazione, ed individuare il Comitato di referee ed il Comitato editoriale della Rivista dell'Associazione;

i) collaborare con l'Autorità sanitaria anche ai fini dell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali;

j) promuovere ed intrattenere scambi culturali con associazioni scientifiche nazionali ed estere.

Art. 17 – Segretario Scientifico Nazionale

17.1. Il Segretario Scientifico Nazionale:

a) convoca e presiede le riunioni della Segreteria scientifica;

b) provvede a dare attuazione, insieme agli altri componenti della Segreteria scientifica, alle decisioni adottate dal Direttivo Nazionale ed a predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da presentare al medesimo;

c) cura il regolare svolgimento dell'attività della Sezione scientifica e il perseguimento delle finalità della stessa in armonia con i fini statutari;

d) rilascia, su richiesta, il patrocinio A.N.M.D.O. per le iniziative scientifiche ritenute valide, in base ai criteri stabiliti dalla Segreteria scientifica;

Art. 18– Composizione della Segreteria Nazionale per la sezione scientifica

18.1. La segreteria nazionale è composta secondo quanto disposto dal comma 2, art. 18 dello Statuto

18.2. I componenti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

18.3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Segretario Scientifico Nazionale o di un componente della Segreteria Scientifica Nazionale si procede come di seguito:

a) fino all'elezione del nuovo Segretario Scientifico Nazionale da parte dell'Assemblea Nazionale il Direttivo Nazionale designa un Vicario reggente;

b) i due membri della Segreteria Scientifica Nazionale scelti nel proprio ambito dal Direttivo Nazionale sono sostituiti dal medesimo;

c) i due membri scelti dal Segretario Scientifico Nazionale sono sostituiti con altri due membri scelti dal nuovo Segretario Scientifico Nazionale nonché proposti al Direttivo Nazionale per la ratifica.

Art. 19 – Convocazione delle riunioni delle Segreterie Nazionali

19.1. Le riunioni delle Segreterie scientifiche e per la tutela legale e sindacale sono convocate dai rispettivi Segretari Nazionali a mezzo fax o lettera o e-mail almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, salvo necessità di convocazione urgente.

19.2. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consesso.

Art. 20 – votazione

20.1. Le deliberazioni dei consessi, nazionali e regionali, scientifici e per la tutela legale e sindacale, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consesso. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Art. 21 – Collaborazione soci

21.1. Gli Organi Nazionali e Regionali, possono avvalersi della collaborazione di soci iscritti nonché di altri esperti, anche costituendo gruppi di lavoro, su tematiche specifiche.

Art. 22 – Efficacia del regolamento

22.1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

22.2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dello Statuto dell'Associazione rispetto al quale è fonte normativa subordinata; pertanto, il presente regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni dello Statuto.